

COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N. 21 del Reg. | OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) . |
| Data 28/07/2014 | |

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18,55** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| N. Ord. | Cognome | Nome | Carica Elettiva | PRESENTI | ASSENTI |
|---------|--------------------|------------------|-----------------|----------|---------|
| 01 | PAOLA | Giovanni | Sindaco | X | |
| 02 | D'ASSISI | Emilio Francesco | Consigliere | X | |
| 03 | STRANGES | Giovanni | Consigliere | X | |
| 04 | GALLO | Federico | Consigliere | X | |
| 05 | MASTROIANNI | Antonio Giovanni | Consigliere | X | |
| 06 | STRANGES | Antonio | Consigliere | X | |
| 07 | STRANGES | Daniela | Consigliere | X | |
| 08 | PAOLA | Serafino Pietro | Consigliere | | X |
| 09 | MASTROIANNI | Raffaele | Consigliere | X | |
| 10 | COLOSIMO | Franco | Consigliere | X | |

Consiglieri assegnati n° **09**
Consiglieri in carica n° **09**

Componenti presenti n° **9**
Componenti assenti n° **1**

Presiede il Sig. Emilio Francesco D'Assisi nella sua qualità di Consigliere Comunale anziano
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola ALIBERTI.-

Si dà atto che è altresì presente l' Assessore esterno :Michele Paola, senza diritto di voto.-

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere **F A V O R E V O L E**.

Il Vicesindaco facente funzioni di Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e cede la parola al consigliere Gallo che spiega i contenuti della IUC. Si tratta di una imposta che arriva direttamente dal Governo Centrale per effetto del patto di stabilità composta in realtà da tre imposte IMU, TASI e TARI.

Il regolamento IUC è unico ma racchiude i tre regolamenti relativi ai tre tributi che prima erano separati ed ora sono confluiti in un unico regolamento che è piuttosto ampio, composto di oltre 100 articoli.

Alle ore 19,20 si allontana il Sindaco.

Illustra il relatore ciò che si è fatto in materia di IMU e quali sono state le esenzioni effettuate. Afferma, in proposito, che resta confermata l'esenzione IMU sulla prima casa, sugli immobili posseduti dallo Stato o dalle Regioni in questo territorio, sugli immobili di proprietà della Santa Sede, sui fabbricati destinati ad uso culturale.

Spiega, poi, quali sono i servizi indivisibili di cui alla TASI (Polizia Municipale, pubblica illuminazione, Protezione civile) ed afferma che la TASI è stata posta sulla prima casa al minimo dell'aliquota consentita e per questo non si opera con detrazioni o agevolazioni. Recita gli articoli che interessano questo tributo per spiegare che la tassa deve pagarla chiunque possieda un immobile e siccome si tratta di servizi indivisibili, qualora l'occupante sia diverso dal titolare dell'immobile – dunque, in ipotesi di casa in affitto – l'occupante deve versare il 20%, con il residuo a carico del titolare. La legge dice che l'occupante può versare dal 10% al 30%, il Comune di Conflenti ha fissato, come sempre, la misura ad una via di mezzo e così al 20%.

Chiarisce che per recuperare i fondi che lo Stato non trasferisce più, si è reso necessario istituire questo tributo fino a quando non si recuperano le somme.

L'Amministrazione ha deciso di istituirla solo sulla prima casa con le tariffe di seguito indicate.

Alle ore 19,22 IL Sindaco rientra.

La TARI è la tassa sui rifiuti ed il servizio deve essere coperto integralmente ed è costruita sulla base di due principi europei: chi sporca di più deve pagare di più, chi inquina di più deve pagare di più ed i cittadini devono pagare tutto il processo di smaltimento dei rifiuti.

Il Consigliere Mastroianni chiarisce che ci sono perplessità sul regolamento e ci sono dubbi sulle detrazioni in materia di TASI.

Il relatore chiarisce che non ci sono detrazioni per la TASI anche per coloro che sono in affitto. Le detrazioni si applicano solo se applichi l'aliquota massima, ma visto che il Comune ha scelto di operare al minimo per le tariffe, non sono previste agevolazioni.

Per dichiarazione di voto l'opposizione manifesta la contrarietà all'approvazione del regolamento, in quanto non sapendo come ci si orienterà l'anno prossimo con la determinazione delle tariffe TARI ed aliquote TASI, si poteva prevederle già nel regolamento, sede naturale di esse.

Il Presidente chiede un voto favorevole perché lo sforzo dell'Amministrazione di venire incontro ai cittadini, è stato molto grande.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'**IMU**;

PRESO ATTO che, con riferimento all'**IMU**, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (D.L. n. 54/2013; D.L. n. 102/2013; D.L. n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) viene definitivamente esonerata dall'**IMU** l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale a specifiche fattispecie previste dalla legge;
- c) la possibilità di assimilazione all'abitazione principale rispettando determinati limiti reddituali;
- d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e di quelli rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'**IMU** dalle imposte sul reddito;

RICORDATO che la **TARI**:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (conv. in Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO come la disciplina della **TARI** contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della **TARES**, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "*chi inquina paga*";
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario **TARI** ovvero a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO, inoltre, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al Regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di individuazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo.

RICORDATO che la **TASI** è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal comune ed inoltre:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari sopra definite, con vincolo di solidarietà tra possessori ed utilizzatori. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso del possessore, il comune, nel regolamento che approva, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota TASI non può superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in relazione al settore di attività nonché alla tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP;
- b) fissazione per legge delle scadenze di versamento TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, ecc.....

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della L. n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI, per l'anno 2014, differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto e la TASI è versata in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale i comuni con proprio Regolamento stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- c) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);

RITENUTO di destinare il gettito TASI alla copertura, parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- Polizia Municipale;
- Illuminazione Pubblica;
- Protezione civile
- Viabilità, manutenzione strade e servizi connessi;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alle tre componenti: IMU, TARI e TASI, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

VISTO lo schema del Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il comunicato del 15 luglio 2014 relativo all'ulteriore differimento del termine di approvazione del Bilancio 2014 dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
favorevoli sette, contrari: due;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** il nuovo *“Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”* che disciplina le tre componenti: IMU, TARI e TASI, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto da Capitolo 1 articoli da 1 a 15 - Capitolo 2 articoli da 1 a 29 - Capitolo 3 articoli da 1 a 23 - Capitolo 4 articoli da 1 a 38, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
- **DI DARE ATTO**, inoltre, che il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento IMU”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 27 settembre 2012;
- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013 ai fini TASI;
- **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all’Albo Pretorio del Comune;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione dall’esito: favorevoli sette, contrari due.-

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) .

UFFICIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della deliberazione.

Conflenti li 23/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giovanni Paola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Conflenti li 23/07/2014

F.to Dott.ssa Angelina Cimino

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to RAG. EMILIO FRANCESCO D'ASSISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa PAOLA ALIBERTI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Confidenti 1/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Paola Aliberti

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per trenta giorni consecutivi dal 1/8/2014 al 31/8/2014, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Confidenti _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 1/8/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Confidenti 1/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Paola ALIBERTI

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Confidenti, lì 1/8/2014

Il Segretario comunale
F.to dr.ssa Paola Aliberti